

M.G.

Roma 14/04/2014
Protocollo P 6884/2014



Consiglio Superiore della Magistratura

IL DIRIGENTE
Dott.ssa M. Elena CRIBBU

**AL MINISTERO
della GIUSTIZIA
ROMA**

**ALLA PRESIDENZA
della Corte di Cassazione
ROMA**

**ALLA PROCURA GENERALE
della Repubblica presso la
Corte di Cassazione
ROMA**

**AL SEGRETARIO GENERALE
della Presidenza della Repubblica
ROMA**

**AL SEGRETARIO GENERALE
della Corte Costituzionale
ROMA**

**AI PRESIDENTI
delle Corti di Appello
LORO SEDI**

**AI PROCURATORI GENERALI
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI**

**AL PROCURATORE
NAZIONALE ANTIMAFIA
ROMA**

V° in Sassari, addì 13 APR. 2014
L'AVVOCATO GENERALE

[Handwritten signature]

M.DG-Procure Generale della Repubblica di Sassari - 14/04/2014 - 0000889-E



M.G.

<i>Com.</i>	Roma	14/04/2014
	Protocollo	P 6884/2014

AI PRESIDENTI
dei Tribunali
LORO SEDI

AI PRESIDENTI
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

AI PRESIDENTI
dei Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

AI PROCURATORI
della Repubblica presso
i Tribunali
LORO SEDI

AI PROCURATORI
della Repubblica presso
i Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

ALL'ISPETTORATO
GENERALE
del Ministero della Giustizia
ROMA

OGGETTO: Pratica num. 2/IV/2014 - Modifica del punto 32 della Circolare n. 12940/2007 del 25 maggio 2007 e succ. mod.
(Autorizzazione del C.P. del 12 marzo 2014).

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 9 aprile 2014, ha adottato la seguente delibera:

“ Premesso che l'articolo 19, comma terzo, del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 prevede una presunzione assoluta di incompatibilità tra magistrati con “vincoli di parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza” che facciano parte “dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un'unica sezione ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in un'unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica”;

M.G.

<i>Com</i>	Roma	14/04/2014
	Protocollo	P 6884/2014

tenuto conto che il punto 32 della vigente circolare in tema di incompatibilità (Circolare P-12940/2007 del 25 maggio 2007 e succ. mod.) alle due ipotesi contemplate dal citato art. 19 - cioè, la presenza dei magistrati de quibus nello stesso Ufficio giudicante ovvero nell'Ufficio giudicante e nella relativa Procura - ne aggiunge una terza riguardante il divieto di far parte "della stessa Procura o Procura Generale presso uno di tali uffici" (ndr. Tribunale o Corte monosezionali);

considerato che, avendo la disposizione di cui all'art. 19, comma terzo, natura eccezionale, l'attuazione estensiva che ne dà la circolare si deve ritenere non consentita;

la Commissione, all'unanimità, propone di intervenire sul testo del punto 32 della circolare, sopprimendo le parole "*della stessa Procura o Procura Generale presso uno di tali uffici*", in modo tale che la prescrizione regolamentare risulti correttamente allineata a quella della normativa ordinaria. Pertanto,

delibera

la seguente riformulazione del punto 32 della circolare in tema di incompatibilità (Circolare P-12940/2007 del 25 maggio 2007 e succ. mod.):

"32. (*Uffici giudicanti organizzati in un'unica sezione e relativi uffici requirenti*). I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, non possono mai far parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un'unica sezione, ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l'altro in sede centrale."

per IL SEGRETARIO GENERALE
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(*Marco Dall'Olio*)

Marco Dall'Olio